



Delega al Governo per la revisione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e altre disposizioni per la funzionalità degli Enti Locali

**SINTESI DELLA BOZZA 2 MAGGIO TRASMESSA DAL MINISTERO DELL'INTERNO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

PIERO ANTONELLI
DIRETTORE GENERALE UPI

11 MAGGIO 2022

Come è articolato

CAPO I- DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

Il Governo è delegato ad adottare **entro 9 mesi** dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la revisione del TUEL

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ENTI LOCALI


Prevede un complesso di norme che intervengono direttamente sull'assetto ordinamentale di Comuni, singoli e associati, Province e Città metropolitane attraverso la revisione della Legge 56/14



Ambiti della delega

- la revisione della disciplina in materia di fusioni
- la revisione della disciplina del controllo sugli organi
- la revisione della disciplina del regime giuridico dei segretari comunali e provinciali
- la revisione della disciplina delle funzioni di revisione economico-finanziaria e risanamento degli enti locali
- la revisione della disciplina in materia di controlli contabili

Principi e criteri direttivi



a) ricognizione delle norme statali vigenti in materia per provvedere al loro coordinamento formale e sostanziale e al loro aggiornamento e adeguamento in funzione anche delle esigenze di semplificazione del linguaggio normativo, apportando a esse le innovazioni e le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguarle alla legislazione vigente di rango costituzionale in materia

b) garanzia del rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle regioni, nonché di unità e di autonomia ai sensi dell'articolo 5 della Costituzione e delle competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione e delle potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e delle città metropolitane

d) recepimento dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e dei principi derivanti dal diritto dell'Unione Europea e di quelli affermati dalla Corte Europea di Giustizia

f) ricognizione delle disposizioni statali che sono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile

La revisione della disciplina in materia di fusioni

Si valorizzano gli strumenti e le procedure di concertazione istituzionale per la definizione di principi e criteri comuni per la disciplina del procedimento di fusione, salva restando la potestà legislativa regionale in materia, per garantire l'adeguatezza degli enti e l'effettività dell'esercizio

Le forme di incentivazione si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione;

b) prevedono una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;

c) dispongono periodici controlli sull'effettivo grado di trasferimento delle funzioni fondamentali per le quali siano erogati benefici economici.

La revisione della disciplina del controllo sugli organi

Si introducono misure per evitare un pregiudizio grave e imminente alla collettività amministrata qualora non si arrivi allo scioglimento del consiglio comunale e provinciale ma risultino gravi e reiterate disfunzionalità nell'erogazione dei servizi pubblici

disposizioni finalizzate a consentire ai componenti delle commissioni, nominate ai sensi degli articoli 143 e 146 del TUEL la possibilità di rappresentanza e difesa in giudizio all'Avvocatura dello Stato per i casi derivanti dalla gestione commissariale, previa richiesta al Ministro dell'interno.

disposizioni finalizzate a precisare l'obbligo e i termini di redazione della relazione di inizio e conclusione della gestione commissariale con l'indicazione degli obiettivi prioritari perseguiti e dei risultati raggiunti

disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria e del comitato di sostegno e monitoraggio e ulteriori disposizioni per la razionalizzazione e il supporto della funzionalità degli enti, i cui organi sono rinnovati al termine del periodo di scioglimento

Revisione della disciplina del regime giuridico dei segretari comunali e degli enti di area vasta



La revisione del regime giuridico dei segretari comunali e provinciali, anche con riferimento al potenziamento del loro contingente numerico, delle loro funzioni e compiti, per assicurare l'indipendenza funzionale a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione locale, anche attraverso il rafforzamento degli uffici di supporto del Ministero dell'interno, ferme restando le modalità di nomina, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in capo all'organo politico, in coerenza con le professionalità maturate.

La revisione del loro ruolo e delle funzioni, salvaguardandone la specialità e l'indipendenza funzionale, rafforzandone i compiti di gestione dell'azione amministrativa e dell'articolato sistema dei controlli, in un'ottica del miglioramento della performance e della qualità dei servizi resi dall'ente locale, valorizzando le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per assicurare maggiore legalità e trasparenza con riferimento ai procedimenti amministrativi e all'adozione dei relativi atti.

La riorganizzazione delle carriere dei segretari comunali e degli enti di area vasta, anche attraverso l'individuazione di peculiari percorsi selettivi e formativi in linea con l'elevata qualificazione giuridica ed economica, in ragione delle competenze attribuite dall'ordinamento agli enti locali e dalle leggi statali.

La revisione delle modalità e delle tempistiche di reclutamento e formazione, mediante il corso-concorso pubblico per l'acquisizione della specifica abilitazione alla funzione cui consegue l'iscrizione nell'apposito Albo nazionale, articolato su base regionale, gestito dal Ministero dell'interno.

Modifiche alla disciplina delle funzioni di revisione economico-finanziaria e risanamento degli enti locali

Si provvede alla valorizzazione della revisione economico-finanziaria e del risanamento degli enti locali, nel rispetto di principi e criteri direttivi

● revisione e armonizzazione degli **istituti a presidio degli equilibri** di bilancio degli enti locali;
revisione delle **procedure** inerenti alle situazioni di criticità finanziaria

● previsione di specifiche procedure finalizzate alla tenuta degli equilibri di parte corrente

● ridefinizione dei compiti e del funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria per gli enti locali

● revisione organica della disciplina della funzione di revisione economico-finanziaria e del funzionamento dell'organo di revisione,

Revisione della disciplina in materia di controlli contabili

Si assicura il **rafforzamento del controllo contabile nei comuni** con popolazione inferiore a parametri demografici predeterminati, prevedendo percorsi di affiancamento collaborativo da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, istituita presso il Ministero dell'interno, per prevenire crisi e individuare misure di recupero delle condizioni di equilibrio del bilancio

Si ridefiniscono i compiti ed il funzionamento della **Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali**, con particolare riguardo al controllo successivo delle assunzioni a tempo determinato delle figure essenziali, ovvero infungibili, per la regolare ed efficiente gestione degli enti dissestati, strutturalmente deficitari, nonché degli enti in riequilibrio finanziario pluriennale

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ENTI LOCALI

Revisione della L. 56/14 con norme che intervengono direttamente sull'assetto ordinamentale di Comuni, singoli e associati, Province e Città metropolitane



Incidibilità dei Sindaci

Il criterio di **incandidabilità** dei Sindaci passa dai 20 mila ai 15 mila abitanti.

Il criterio per la **decadenza** del Sindaco per l'accettazione della candidatura a deputato o senatore si abbassa ai 15 mila abitanti. Resta la decadenza in ogni caso per i Presidenti di Provincia.

Pertanto resta ferma la norma che prevede le dimissioni 6 mesi prima delle elezioni politiche, in caso di scadenza ordinaria della legislatura.



Esercizio associato delle funzioni

MAGGIORE CONVENIENZA

Per continuare a svolgere, in forma autonoma e senza ulteriori costi per la finanza pubblica, le funzioni associate, ciascun Comune può **dimostrare la maggiore convenienza**, sotto il profilo economico, dell'esercizio in forma autonoma e la maggiore adeguatezza dell'esercizio delle funzioni svolte in rapporto ai cittadini che ne beneficiano.

ORGANIZZAZIONE OTTIMALE

Per ciascuna **funzione fondamentale**, sono individuati:

- 1) i modelli organizzativi e i livelli qualitativi delle prestazioni sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale;
- 2) i costi dell'esercizio in forma autonoma in relazione ai costi della forma associata;
- 3) l'adeguatezza dei servizi svolti nella forma autonoma e associata in relazione alla popolazione che li utilizza;
- 4) le collocazioni geografiche non idonee allo svolgimento in forma associata."

INDIVIDUAZIONE CRITERI

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in Conferenza unificata, sono individuati i **criteri per la determinazione dell'organizzazione ottimale** ai fini dell'esercizio in forma autonoma, con il supporto tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali

POTERE SOSTITUTIVO

Se non si individuano i criteri, il Governo esercita i **poteri sostitutivi**

INTERVENTO DELLE REGIONI

Se l'esercizio in forma autonoma non è possibile a seguito della valutazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali le **Regioni individuano** livelli ottimali di esercizio delle stesse.

Status dei sindaci

RESPONSABILITA' POLITICA

Il Sindaco e il Presidente della Provincia sono gli organi **responsabili politicamente dell'amministrazione del Comune e della Provincia**, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

LIMITI DI MANDATO

Dopo il secondo mandato Sindaci e dei Presidenti di Provincia non sono più ineleggibili ma **incandidabili**.

Per i Sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il limite si applica dopo il **terzo mandato**.

INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Si estende anche ai consiglieri la possibilità prevista per i Sindaci di essere eleggibili in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione **in caso di elezioni contestuali** nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.

Si estende anche alla carica di Sindaco o Assessore di altro comune **l'incompatibilità** con la carica di consigliere comunale e provinciale.

INDENNITA'

L'indennità di fine mandato è ammessa solo per Sindaci e Presidenti di Provincia il cui mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a 30 mesi.

RESPONSABILITA' DIRIGENTI


Ai Dirigenti è affidata la **responsabilità in via esclusiva** dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati

Modifiche alle norme elettorali delle Città metropolitane

Si interviene modificando la disciplina di elezione delle Città metropolitane prevista dalla L.56/14 anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 240/2021.

Si inserisce la **Giunta metropolitana** tra gli organi dell'Ente.

Alle Città metropolitane si **applicano le norme del TUEL** previste per le Province.



MODIFICHE ALLA LEGGE 56/14 PER LE PROVINCE

Il comma 51 della Legge 56/14 è completamente sostituito, cancellate le parole "in attesa della riforma costituzionale".

Le Province tornano ad essere disciplinate dalla legge in esame, dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).



Le modifiche agli organi

IL PRESIDENTE


Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia e ha un mandato di 5 anni,

Si elimina definitivamente il criterio di incandidabilità per i Sindaci con meno di 18 mesi di mandato comunale da esercitare.

LA GIUNTA

Si prevede tra gli organi una Giunta composta dal Presidente della Provincia e da un numero di Assessori non superiore a 4 per le province con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti e non superiore a 3 per le province con popolazione inferiore ad 1 milione di abitanti.

Agli assessori è attribuita una indennità di funzioni in misura non superiore al 50% di quella prevista per gli assessori del comune capoluogo



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il mandato dei Consigli provinciali è di 5 anni.

Si prevede l'elezione in contemporanea di Presidenti e Consigli in una domenica del mese di ottobre.

Le modifiche alle funzioni

ULTERIORI FUNZIONI


Sono attribuite alle Province alcune funzioni fondamentali previste per le CM quali

- l'adozione del piano strategico triennale;
- la gestione e organizzazione dei servizi pubblici di ambito provinciale;
- la promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- la promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito provinciale.

CONSOLIDAMENTO DELLE FUNZIONI

Si consolidano e ampliano alcune funzioni fondamentali e in particolare

- la pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazione di protezione civile;
- la gestione dell'edilizia scolastica;
- la tutela e valorizzazione dell'ambiente, inquinamento acustico, caccia e pesca nelle acque interne, protezione della flora e della fauna, organizzazione della polizia provinciale nel rispetto della legge dello Stato



LA SUA PROVINCIALE


E' assegnata alle Province la funzione di Stazione Unica Appaltante per i comuni del territorio provinciale con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI




SCADENZE MANDATI

La **scadenza dei consigli provinciali** in carica all'entrata in vigore della presente legge è prorogata fino alla scadenza naturale del mandato dei rispettivi presidenti.



NOMINA GIUNTA

Il Presidente della Provincia, dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli statuti possono nominare gli assessori in conformità alle nuove disposizioni.



RISORSE E PERSONALE PER LE NUOVE FUNZIONI

D'intesa in Conferenza unificata un DPCM detta i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite, alle Province,

Disposizioni transitorie e finali



Lo Stato e le Regioni adeguano le loro leggi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore, anche **sopprimendo e riordinando enti, agenzie o organismi che esercitano funzioni riconducibili alle città metropolitane e alle province**, in attuazione degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione



**Analisi realizzata dall'Ufficio di Comunicazione nell'ambito
delle azioni di informazione promosse dal Progetto**

**“Province & Comuni - Le Province e il sistema dei servizi a
supporto dei Comuni” - Pon Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020 - Fondo FESR FSE**

**Asse 3 - Rafforzamento della governance multilivello nei
programmi di Investimento Pubblico -**

Azione 3.1.5.

CUP G59F19000090007

"Evento di comunicazione e disseminazione del Progetto".

www.provincecomuni.eu